



COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI DISCIPLINA
DELLE SAGRE E DELLE FESTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2018

INDICE

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE SAGRE – DOMANDA –
ISTRUTTORIA E SUCCESSIVO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 3 LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI

Art. 4 DOMANDA DI OCCUPAZIONE SU SUOLO PUBBLICO

Art. 5 LIMITAZIONI ALLO SVOGLIMENTO DI SAGRE SUL SUOLO
PUBBLICO

Art. 6 INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI

Art. 7 ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

Art. 8 SPOSTAMENTO DI DATA

Art. 9 SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART.10 RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 11 NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa costituita dal TULPS approvato con RD 773/1931 e dal Regolamento di esecuzione nonché della LR n. 28/2005 s.m.i. e DPGR n. 40/R/06 del 01.08.2006 s.m.i., disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le attività del pubblico spettacolo congiunte ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, definibili come di seguito precisato sagre e feste.
2. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per Sagre si intendono gli eventi che si svolgono sul territorio comunale in luogo pubblico o aperto al pubblico, promosse da associazioni/organizzazioni senza fine di lucro, connotate in modo primario e prevalente da somministrazione di cibo e bevande, ed eventualmente da pubblico spettacolo. In particolare devono essere connotate da somministrazione di prodotti tipici del territorio. Le sagre devono avere finalità culturali, folcloristiche, di promozione territoriale, sociale ed economica, ovvero di volontariato e di sport;
 - b) per Sagre Storiche si intendono gli eventi di cui sopra che si svolgono da almeno dieci anni;
 - c) per Feste si intendono gli eventi sul territorio comunale che si svolgono in luogo pubblico o aperto pubblico, promosse da associazioni/organizzazioni senza fine di lucro, aventi finalità primarie culturali, sociali (politiche, religiose, sportive, folcloristiche ecc) anche con la somministrazione di cibo e bevande;
 - d) per prodotti tipici del territorio si intendono le preparazioni culinarie tipiche del luogo o le preparazioni culinarie dove viene impiegato uno o più prodotti tipici del territorio provinciale.
3. Possono presentare la domanda per l'organizzazione di Sagre o Feste, associazioni/organizzazioni che siano presenti in maniera attiva e comprovata sul territorio provinciale.
4. Nel seguito del presente Regolamento le Sagre e le Feste sono anche dette manifestazioni o eventi.
5. Sono escluse dall'obbligo del rispetto del presente Regolamento le manifestazioni o gli eventi promossi direttamente dalla Pubblica Amministrazione e approvati con deliberazione della Giunta Comunale e nonché gli eventi organizzati dagli esercizi commerciali, per i quali si applica il regolamento TULPS.

ART. 2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE SAGRE E FESTE DOMANDA – ISTRUTTORIA

1. Le manifestazioni di cui al precedente art. 1, definite Sagre e Feste, possono essere organizzate esclusivamente dai seguenti soggetti:
 - a) enti pubblici;
 - b) enti ed associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale;
 - c) enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica aventi sede nel territorio comunale e/o provinciale;
 - d) organismi religiosi;
 - e) partiti politici;
 - f) associazioni sindacali;

2. L'assenza di scopo lucrativo deve risultare dall'iscrizione all'apposito Albo Regionale delle O.N.L.U.S. istituito ai sensi della legge o da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 che evidenzia l'assenza di fine lucrativo e la destinazione dei proventi.
3. Presentazione della domanda:
 - a) Il calendario programma annuale delle Sagre e Feste viene redatto dall'ufficio Attività Produttive entro il 31 marzo di ogni anno. L'Ufficio esamina le domande pervenute e le dichiara ammissibili o meno in conformità del presente Regolamento. Nell'ipotesi che insorgano problematiche in relazione alla stesura preventiva del Calendario (sovrapposizione, contemporaneità, ecc.) si procederà alla concertazione con le parti sociali interessate e in caso di disaccordo prevale il concetto dell'anzianità dell'evento.
 - b) Il calendario viene approvato dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione, sarà reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e con le altre forme di pubblicità che l'amministrazione riterrà opportune.
 - c) Le domande dovranno pervenire al protocollo generale del comune entro il 31 gennaio di ogni anno complete della documentazione prevista e dal presente Regolamento, della modulistica e del programma di massima della manifestazione in cui deve essere indicato in modo inequivocabile il carattere e le finalità dell'evento come sopra precisati.
 - d) In caso di carenza documentale è ammessa l'integrazione della pratica entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio inviata anche per posta elettronica.
 - e) Le domande per le Sagre e le Feste si presentano con le stesse modalità e tempistiche. Al fine dell'accoglimento e inserimento nel calendario la documentazione allegata alla domanda, deve dimostrare in modo chiaro, esplicito ed inequivocabile, che la somministrazione di cibo e bevande sia strettamente correlata all'evento (es. presentando il programma di alimenti e bevande somministrate, il programma dell'evento ecc.). In caso contrario la domanda non potrà essere accolta.
4. Istruttoria delle domande:
 - a) L'Ufficio istruisce le domande e verifica i requisiti per l'inserimento delle manifestazioni nel calendario programma e se necessario richiede le integrazioni del caso con le modalità sopra precisate.
 - b) L'Ufficio provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria all'inserimento della manifestazione nella proposta di calendario ed in caso di esito negativo ad esprimere il motivato diniego.
 - c) Potranno comunque essere effettuate attività di somministrazione temporanee di cibi e bevande in occasione di eventi particolari a scopo di beneficenza e/o finalità umanitarie, previa presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all'art. 45 della legge Regionale n. 28/2005 s.m.i. fuori della programmazione di cui al presente regolamento senza diritto all'inserimento nel calendario, previo parere favorevole della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme del presente regolamento.
5. Requisiti per l'inserimento delle Sagre e delle Feste nel calendario:

Sono requisiti necessari per l'inserimento nel calendario:

- a) Esito favorevole dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo.
 - b) Impegno a non somministrare e vendere nell'ambito della manifestazione bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 15% del volume e a non somministrare qualsiasi tipo di bevanda alcolica a soggetti minorenni.
 - c) Ai sensi della L. N. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" il Responsabile della Sagra dovrà esporre in modo ben visibile la tabella alcolemica.
6. Attività commerciale temporanea all'interno della manifestazione :
- a) Nell'area di svolgimento della manifestazione è consentito l'esercizio temporaneo del commercio di prodotti attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi alimentari, di prodotti artigianali, di opere del proprio ingegno e operatori su AA.PP.
 - b) La comunicazione relativa dovrà essere inoltrata all'ufficio competente nei termini previsti dalla normativa vigente.
 - c) L'interessato presenterà istanza all'organizzatore della manifestazione che provvederà a comunicare all'Ufficio Attività Produttive i nominativi degli ammessi alla vendita. - La durata dell'attività non potrà eccedere quella della singola manifestazione
7. Presentazione della documentazione per l'istruttoria della manifestazione:
- a) La documentazione delle manifestazioni (sia sagre che feste) dovrà essere presentata all'ufficio competente entro e non oltre 45 gg dalla data di inizio delle stesse, qualora risulti necessaria la convocazione della CCVLPS prevista e disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 773/1931, e dal relativo regolamento di attuazione R.D. 635/1940 e dal D.L. n. 222 del 25 novembre 2016; negli altri casi la documentazione amministrativa di competenza comunale dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della manifestazione,
 - b) Qualora i documenti non saranno completi in ogni sua parte la manifestazione non potrà svolgersi nella data prevista.

ART. 3 LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI

Gli organizzatori delle manifestazioni con attività di somministrazione di alimenti e bevande si devono impegnare a proporre un menù tipico nello spirito della valorizzazione di prodotti caratteristici del territorio.

ART. 4 DOMANDA DI OCCUPAZIONE SU SUOLO PUBBLICO

Le manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche appositamente individuate e assegnate in concessione agli organizzatori dal Comune, sono esonerate dalla richiesta.

ART. 5 LIMITAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE E FESTE SUL SUOLO PUBBLICO

1. Qualora la Sagra/Festa abbia svolgimento sul suolo pubblico l'autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la concessione di suolo pubblico possono essere negate ed in ogni tempo revocate per ragioni di viabilità e di ordine pubblico.

2. In caso di revoca della concessione di suolo pubblico, conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'occupazione di suolo pubblico, non è dovuto alcun rimborso del canone di occupazione già eventualmente pagato.

ART. 6 INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI

L'eventuale svolgimento, nell'ambito delle Sagre/Feste autorizzate ai sensi del presente regolamento e della vigente normativa, di manifestazioni di pubblico spettacolo potrà avere luogo esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme previste sull'inquinamento acustico.

ART.7 ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

1. Per ogni sagra o festa organizzata deve essere pagato il diritto d'istruttoria pari a € 30,00 all'Ufficio Attività Produttive e inoltre deve essere pagata anticipatamente la TARI per i giorni della manifestazione
2. Le spese per la Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (prevista e disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 773/1931 e dal relativo regolamento di attuazione R.D. 635/1940) sono a carico dell'Ente.
3. Per le Sagre e le Feste, è richiesta agli organizzatori la presentazione di una idonea polizza RCT con un massimale di almeno € 150.000,00 per danni causati a terzi presenti alla manifestazione; è altresì a discrezione dell'Amministrazione chiedere un massimale di importo superiore in rapporto al valore del sito concesso per lo svolgimento della sagra.
4. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio della manifestazione, con allegata dichiarazione liberatoria (modulo allegato), che esoneri il Comune da qualsiasi danno provocato a persone e/o cose. Le associazioni/organizzatori sono tenuti a lasciare i luoghi dove si svolgono le manifestazioni e le aree contermini, pulite e ordinate facendosi carico di rimuovere tutti i materiali ed attrezzature ed eventuali rifiuti abbandonati e sparsi in dette aree entro e non oltre sette giorni dalla conclusione della manifestazione.
5. La pulizia dell'area della festa o sagra durante la manifestazione è interamente a carico dell'organizzazione.
6. E' a carico degli organizzatori l'installazione o il reperimento di bagni, a loro cura e spese, ad uso pubblico in numero sufficiente rispetto all'affluenza prevista, che dovranno essere rispondenti alle norme vigenti, e che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione; per manifestazioni di contenuta entità, potranno essere utilizzati i bagni di edifici pubblici con autorizzazione degli enti competenti.
7. Le spese logistiche e per l'approvvigionamento di acqua, luce e gas e quant'altro necessario per lo svolgersi della manifestazione sono totalmente a carico dell'organizzazione.

ART. 8 SPOSTAMENTO DI DATA

1. Lo spostamento della data di svolgimento di una Sagra/Festa è consentito soltanto in presenza di motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata

impossibilità di svolgimento della manifestazione nel periodo originariamente indicato.

2. Per lo spostamento della data della sagra occorre specifica autorizzazione comunale.
3. A tal fine il soggetto promotore od organizzatore deve presentare istanza motivata con l'indicazione dei motivi gravi ed eccezionali che rendono impossibile il previsto svolgimento della manifestazione purché non vadano a disturbare o recar danno ad altro tipo di manifestazione successiva e limitrofa come richiamato nelle norme del presente regolamento.

ART. 9 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione di sanzioni espressamente previste dalla normativa, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00=.

ART.10 RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Gli organizzatori delle sagre e delle feste devono impegnarsi ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti facendo richiesta degli appositi contenitori presso l'Ufficio Ambiente 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della sagra e sottostando alle eventuali prescrizioni che l'Ufficio Ambiente e Azienda Gestrice del servizio di raccolta potranno liberamente imporre nell'ambito delle modalità di espletamento del servizio decise dall'Amministrazione Comunale.
2. La pulizia finale degli spazi pubblici utilizzati sarà effettuata da ALIA SpA e le spese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si richiama la vigente normativa in materia sanitaria, di somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande, nonché ai vigenti regolamenti dell'Ente.